

4291/08



TRIBUNALE DI ROMA
 SEZIONE CIVILE
 22/01/08

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. Giovanni PRESTIPINO - Primo Presidente f.f. -

PREV. GIURISD.

Dott. Salvatore SENESE - Presidente di sezione -

R. IMPIEGO

Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -

R.G.N. 14221/06

Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -

Cron. 6281

Dott. Guido VIDIRI - Rel. Consigliere -

Rep.

Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -

Ud. 22/01/08

Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -

C.C.

Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -

Dott. Giuseppe SALME' - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

sul ricorso proposto da:

OPERA PIA ROSA SERRAINO VULPITTA, in persona del
 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
 domiciliata in ROMA, VIA DEL GIORDANO 30, presso lo
 studio dell'avvocato GENTILE VALENTINO, rappresentata
 e difesa dall'avvocato D'ANGELO EUGENIO, giusta delega
 in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

2008 ANGUZZA ALBERTA, domiciliata in ROMA, presso LA
 64 CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e



difesa dall'avvocato MURANA GIUSEPPE, giusta delega in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 541/03 del Tribunale di TRAPANI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/01/08 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI, il quale chiede che sia accolto il ricorso ed affermata la giurisdizione del giudice amministrativo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 7 maggio 2003 Alberta Anguzza dichiarava che aveva svolto attività lavorativa presso l'opera "Pia Opera Rosa Serraino Vulpitta" (IPAB) per 1080 giornate lavorative piuttosto che per il numero di giornate lavorative effettivamente intercorrenti in detto arco temporale perché, al fine di evitare l'applicazione dei contratti collettivi di categoria per il rapporto a tempo indeterminato, le assunzioni, benché non ci fossero i presupposti di legge, erano state fatte formalmente a tempo precario e determinato, di solito per 90 giorni consecutivi; che la cronologia di più contratti a tempo definito, segnatamente per i periodi che andavano dal 29 maggio 1993 al 9 novembre 1993 e dal 5 settembre 1994 al 18 dicembre 1994, aveva innestato l'esistenza di un contratto a tempo indeterminato che - a norma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962 n. 230 e successive modifiche ed ora dell'art. 5 del d. lgs. n. 368 del 2001 - doveva essere considerato a tempo indeterminato sin dalla data della prima assunzione. Dopo avere ancora evidenziato che le competevano in ogni caso per tutti i periodi di rinnovazione dei contratti le maggiorazioni di cui all'art. 5 del suddetto d. lgs. n. 368 del 2001, mai corrisposti dall'IPAB, l'Anguzza chiedeva la condanna della Pia Opera Rosa Serraino Vulpitta al pagamento di tutte le somme dovute e non corrisposte in pendenza del rapporto di lavoro, liquidandone l'ammontare in un importo non inferiore a euro 25.000, 00 o in altra maggiore somma, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria.

Costitutosi il contraddittorio, l'Opera Pia ha eccepito la ^{carezza di} giurisdizione del giudice ordinario per essere la giurisdizione devoluta, data la sua natura pubblica, al giudice amministrativo.

A tale riguardo la suddetta Opera Pia ha proposto regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c.

Resiste con controricorso Alberta Anguzza.

Giusto Vultu
h.o. 4

Generale
Il Procuratore ha depositato le sue conclusioni scritte ai sensi dell'art. 375 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'Opera Pia sostiene con il regolamento di giurisdizione che nel caso di specie, stante la sua natura pubblica, la giurisdizione deve essere devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 69, comma settimo, del d. lgs. n. 165 del 2001, con la conseguenza che non essendo le pretese di Alberta Anguzza state proposte entro il 15 settembre 2000 quest'ultima è ormai decaduta dal diritto di azionare le suddette pretese.

Queste Sezioni Unite hanno più volte affermato che a seguito dell'emanazione del D.P.C.M. 16 febbraio 1990 (la cui legittimità risulta sancita dalla sentenza n.466 del 1990 della Corte costituzionale), alle istituzioni assistenziali regionali ed infraregionali va riconosciuta natura privatistica qualora ne risulti accertato, *alternativamente*, il carattere associativo, quello di istituzione promossa ed amministrata da privati, l'ispirazione religiosa, ovvero qualora ricorrano, congiuntamente, le circostanze : 1) che l'atto costitutivo (o la tavola di fondazione) sia posto in essere da privati; 2) che disposizioni statutarie prescrivano la designazione da parte di associazioni o soggetti privati di una quota significativa dei componenti dell'organo deliberante; 3) che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi o trasformazioni della stessa, ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale (cfr. in tali sensi : Cass., Sez. Un., 1 marzo 2002 n. 3027, che ha riconosciuto all'Ospizio "Beneficio Madonna delle Grazie" di Galatina il carattere di istituzione di assistenza e beneficenza con personalità giuridica di diritto privato, attesa la riconducibilità all'iniziativa privata della sua nascita, della relativa disciplina e dei finanziamenti ricevuti, devolvendo i rapporti di lavoro con i dipendenti

Giusto Velle

devolute alla competenza giurisdizionale dell'AGO, cui *adde* negli stessi sensi Cass., Sez. Un., 18 settembre 2002 n. 13666).

I giudici di legittimità nella ricordata pronuncia - dopo avere rimarcato che in data 16 febbraio 1990, il Presidente del Consiglio dei Ministri, aveva emesso un decreto (G.U. del 23 febbraio 1990, contenente direttive alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale), che richiamava nel preambolo la sentenza costituzionale n. 396 del 1988 nella parte in cui aveva ritenuto possibile procedere all'accertamento della sussistenza dei requisiti di istituzione privata delle I.P.A.B. regionali seguendo la via amministrativa (e sulla base dell'esercizio dei poteri di cui sono titolari sia l'amministrazione statale che quella regionale) - hanno poi evidenziato come la qualificazione di una istituzione si concretizza in una attività di mera verifica di una situazione già esistente, senza esercizio alcuno di discrezionalità, tanto da potere essere compiuta in sede giudiziale (cfr. anche Corte Costituzionale 16 ottobre 1990 n. 446), trovando così conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale hanno ad oggetto diritti soggettivi non soltanto le controversie in cui sia in gioco l'esistenza di una I.P.A.B. ma anche quelle concernenti il modo dell'esistere dell'istituzione e cioè la sua natura pubblica o privata e, quindi, l'individuazione della disciplina in concreto applicabile.

In questa direzione i giudici di legittimità dopo avere ribadito ancora una volta che deve essere riconosciuto il carattere di istituzione privata a quelle istituzioni in ordine alle quali venga *alternativamente* accertato: a) il carattere associativo; b) il carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati; c) l'ispirazione religiosa; - hanno pure nello stesso tempo chiarito in maniera esaustiva che, perché un ente possa poi rientrare nella categoria degli enti di diritto privato, devono *congiuntamente* ricorrere, per la ricognizione : del

Giusto Videri

carattere *sub a*), la costituzione dell'ente per iniziativa volontaria dei soci o di promotori privati, l'esistenza di disposizioni statutarie che prescrivano la designazione da parte di associazioni o di soggetti privati di una quota significativa di componenti dell'organo deliberante, l'esplicazione dell'attività dell'ente anche sulla base delle prestazioni volontarie dei soci; di quello *sub b*), l'atto costitutivo o di fondazione posto in essere da privati, l'esistenza di disposizioni statutarie che prescrivano la designazione da parte di associazioni o di soggetti privati di una quota significativa di componenti dell'organo deliberante, il patrimonio costituito prevalentemente dalla dotazione originaria o da incrementi o trasformazione della stessa o da beni derivanti dallo svolgimento dell'attività istituzionale; ed, infine, del carattere *sub c*), l'attività istituzionale perseguente indirizzi religiosi o che comunque inquadri l'Opera di beneficenza ed assistenza nell'ambito della finalità religiosa, il collegamento dell'istituzione con una confessione religiosa (cfr. in tali sensi in motivazione: Cass., Sez. Un., 1 marzo 2002 n. 3027).

I compiti di nomofilachia spettante a questa Corte inducono – in assenza di ragioni che ne fanno venir meno la validità – a riaffermare i principi sopra enunciati, alla cui stregua va riconosciuta la natura pubblica dell'ente, atteso che l'Opera Pia Rosa Serraino Vulpitta pur essendo stata costituita per testamento, non è amministrata da privati (il consiglio di amministrazione è composto da tre componenti tutti nominati da organi pubblici); che lo statuto (che non attribuisce alcun ruolo ai discendenti del fondatore) - da quanto emerge dagli atti delle parti in causa - risulta essere stato approvato su proposta del Sottosegretario di Stato agli interni a seguito di parere favorevole del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di Trapani, del Ministero della Sanità e del Consiglio di Stato; e che inoltre la suddetta Opera non obbedisce nelle sue determinazioni ad una ispirazione religiosa (cfr. per i

Giudice

connotati del requisito dell'ispirazione religiosa : Cass., Sez. Un., 18 settembre 2002 n. 13666 cit.).

Consegue da quanto sinora detto che, nel caso di specie, la giurisdizione va devoluta, ai sensi dell'art. 69, comma 7, d. lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 45, comma 17, del d. lgs. n. 80 del 1998, al giudice amministrativo per essere la domanda relativa a fatti e a fasi di svolgimento del rapporto antecedenti al 30 giugno 1998. A tale riguardo va precisato che la controversia che ha dato origine al presente giudizio è diretta al riconoscimento che la concatenazione di più contratti a tempo determinato tra l'Anguzza e l'Opera Pia, *segnatamente* per i periodi correnti dal 29 maggio 1993 al 9 novembre 1993 e dal 5 settembre 1994 al 18 ottobre 1994, ha causato l'instaurarsi di un rapporto a tempo indeterminato a decorrere dal 1991, con varie conseguenze sul trattamento giuridico ed economico di quel periodo di tempo e degli anni successivi. L'impiego da parte dell'Anguzza nella sua domanda giudiziale dell'avverbio *segnatamente* non è però diretto ad attribuire un intento meramente esemplificativo e non invece determinativo e delimitativo dell'arco di tempo così individuato. Ed infatti l'Anguzza, in relazione ai rapporti di lavoro (a tempo determinato) successivi, non ha specificato in alcun modo la loro collocazione temporale né ha dedotto che vi sia stato alcun elemento di concatenazione idoneo a determinare la trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato.

Sotto altro versante va poi evidenziato che ai fini di una diversa pronuncia non vale il richiamo al discrimine temporale del 15 settembre 2000 - fissato nell'art. 69, comma 7, del d. lgs. n. 165 del 2001 - avendo questa Corte più volte affermato che in tema di controversie di pubblico impiego, il trasferimento della giurisdizione al giudice ordinario, ai sensi dall'art. 68 del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come novellato dall'art. 29 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (oggi art. 63 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165), opera, secondo

Questo voto

quanto disposto dall'art. 45, comma diciassettesimo, dello stesso d. lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 69, comma 7, del d. lgs. n. 165 del 2001), per le questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, restando devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto anteriore a tale data, purché introdotte prima del 15 settembre 2000; data che non costituisce un limite alla persistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, ma un termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale - con conseguente attinenza di ogni questione sul punto ai limiti interni alla giurisdizione -, senza che rilevi la diversa formula usata dall'art. 69, comma 7, del d. lgs. n. 165 del 2001 ("qualora siano state proposte") rispetto a quella già presente nell'art. 45, comma diciassettesimo, del d. lgs. n. 80 del 1998 ("e debbono essere proposte"), trattandosi di differenza semantica, giustificata non da una nuova "ratio" della disciplina sopravvenuta, bensì soltanto dall'essere stata superata, al momento della emanazione del provvedimento normativo più recente, la data presa in considerazione (cfr. al riguardo *ex plurimis*: Cass., Sez. Un. 14 gennaio 2005 n. 601 cui *adde* più di recente Cass., Sez. Un., 4 aprile 2007 n. 8363; Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2007 n. 1149).

Per concludere va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

Ricorrono giusti motivi - in relazione alla natura della controversia e delle questioni trattate - per compensare interamente tra le parti le spese dell'intero processo.

P.Q.M.

La Corte provvedendo sul regolamento preventivo di giurisdizione dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma il 22 gennaio 2008.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Giusto Voler

IL PRESIDENTE

M. Cristofolini

Depositate in Cancelleria

20 FEB. 2008

[Signature]

IL CANCELLIERE DI

[Signature]